

**COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**  
**AMBITO DISTRETTUALE ALTO SEBINO**  
Comuni di : Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico,  
Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEI RICOVERI TEMPORANEI PRESSO RSA**  
**SUL TERRITORIO DELL'AMBITO DISTRETTUALE ALTO SEBINO**  
**PIANO DI ZONA 2018-2020**

TRA

**La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, in qualità di Ente delegato dai Comuni dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino per la gestione del PdZ 2018-2020 e per i servizi a livello di Ambito per il territorio dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino, con sede a Lovere (BG) in via del Cantiere n. 4 cap.24065 Codice Fiscale 90029430163 Partita Iva 03606190167**

E

**La RSA "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità Onlus" – Lovere con sede a Lovere (BG) in Via P. Gobetti n. 39 Codice Fiscale n. 81001260165 P. IVA n. 01524280169**

**Premesso che:**

- con delibera di Assemblea n 18 del 15/06/2018 è stato approvato dai Comuni dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino l'Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona Ambito Distrettuale Alto Sebino - annualità 2018 – 2020;
- con delibera n 19 del 15.06.2018 è stata approvata la Convenzione tra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ed i 10 Comuni dell'Ambito Distrettuale per la realizzazione del Piano di Zona;
- la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi è l'ente delegato dai comuni dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino per la gestione del Piano di Zona per le annualità 2018-2020 e dei servizi a livello di Ambito;
- nel Piano di Zona (di seguito P.d.Z.) dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino 2018 - 2020 è previsto il mantenimento e potenziamento del lavoro con le RSA del territorio, per la realizzazione di progetti ed interventi a sostegno della domiciliarità, tra cui i ricoveri temporanei presso RSA, in una logica della continuità assistenziale, a favore di soggetti fragili, e a garanzia di continuità ed implementazione dei servizi esistenti, in linea con l'evoluzione ei bisogni,
- nel P.d.Z. 2018 – 2020 nel paragrafo 4 "Sistema di Governance Locale" e 4.6 "Soggetti-Attori" si prevede e riconosce che: "Partecipano alla programmazione locale oltre ai comuni dell'Ambito, i soggetti del privato sociale - associazioni, cooperative, fondazioni - gli istituti scolastici e le agenzie accreditate alla formazione ed al lavoro, le organizzazioni sindacali [...] Il ruolo del soggetto privato ha assunto un peso importante nella strutturazione del sistema di offerta locale ed ha favorito l'integrazione di risorse e di conoscenze utili per l'implementazione del sistema";
- nell'Accordo di Programma per l'attuazione del P.d.Z. 2018 - 2020 è previsto che gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo del Terzo Settore operante nel settore della programmazione, della organizzazione e della gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- il rapporto con il terzo settore si è sviluppato e consolidato negli anni e rappresenta un elemento costitutivo della programmazione zonale;
- nell'art. 13 dell'Accordo di Programma per l'attuazione del P.d.Z. 2018 – 2020 "Compiti dei soggetti aderenti", si prevede la partecipazione di tali soggetti all'attuazione degli obiettivi del P.d.Z. attraverso: la partecipazione, mediante propri rappresentanti, ai tavoli tecnici di area previsti nel P.d.Z.; la disponibilità alla messa in rete dei propri servizi e attività attraverso la stipula di protocolli d'intesa finalizzati a disciplinare le forme di collaborazione e le modalità di partecipazione; il sostegno alla realizzazione del P.d.Z. attraverso la promozione dello stesso presso le proprie strutture;

- l'RSA "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità Onlus" di Lovere ha sottoscritto detto Accordo di Programma in qualità di soggetto aderente partecipando quindi attivamente alla programmazione zonale 2018/2020 per il territorio dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino;

**Richiamato** il "Regolamento unico per l'accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociali e socio-assistenziali agevolate" in vigore per l'Ambito Distrettuale Alto Sebino in cui all'art. 9.2 vengono definite le finalità del servizio, la tipologia di prestazioni, i destinatari e la compartecipazione per l'utenza al costo del servizio medesimo;

**Considerato che** nel tavolo di lavoro tra l'Ambito, l'ASST, le RSA e le strutture semi residenziali del territorio da tempo si riflette sull'evoluzione dei bisogni della popolazione e sulle conseguenti ricadute rispetto al tema della residenzialità temporanea con particolare attenzione alla complessità dei bisogni che giungono ai servizi coinvolti e al tema delle urgenze-emergenze residenziali;

**Considerato che** l'RSA "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità Onlus" di Lovere nelle precedenti triennali ha collaborato alla gestione dei Ricoveri Temporanei presso RSA secondo quanto concordato nel precedente Protocollo di Intesa stipulato con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi-Ambito Distrettuale (ex Territoriale) Alto Sebino sul territorio dell'Ambito Alto Sebino;

**Preso atto che** per la gestione e realizzazione dei Ricoveri Temporanei presso RSA ci si avvale della collaborazione pubblico - privato nelle diverse fasi di attuazione;

**Preso atto** della necessità di dare continuità ai Ricoveri Temporanei presso RSA per tutto il territorio dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino, perché ancora rispondente ai bisogni delle persone fragili del territorio;

**Considerata** la disponibilità dell'RSA "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità Onlus" di Lovere nel proseguire l'attività di realizzazione dei Ricoveri Temporanei presso RSA, al fine di mantenere il servizio già esistente nel nostro territorio;

**Preso atto** dell'attuale impossibilità da parte delle altre RSA del Territorio di mettere a disposizione eventuali posti letto per Ricoveri Temporanei presso RSA, mediante specifico protocollo con l'Ambito per contrattualizzazione di tutti i posti accreditati con l'ATS competente;

**Preso atto** del D.lgs 117/2017: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, in qualità di Ente delegato dai Comuni dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino per la gestione del PdZ 2018-2020 e per i servizi a livello di Ambito per il territorio dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino, con sede a Lovere (BG) in via del Cantiere n. 4 cap.24065 CF 90029430163 Partita Iva 03606190167**

**E**

**la RSA "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità Onlus" - Lovere con sede a Lovere (BG) in Via P. Gobetti n. 39 Codice Fiscale n. 81001260165 P. IVA n. 01524280169**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 Oggetto del protocollo**

Oggetto del presente accordo è la realizzazione, in continuità con le precedenti triennali, e il consolidamento dei Ricoveri Temporanei presso RSA, così come definiti nell'art. 9.2. del "Regolamento unico per l'accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociali e socio-assistenziali agevolate", in vigore per l'Ambito Distrettuale Alto Sebino.

In particolare l'articolo 9.2.1 descrive il servizio nel seguente modo: "I ricoveri temporanei prevedono l'accoglienza diurna e notturna di una persona fragile presso una struttura residenziale per un periodo di tempo definito, affinché possa: vivere in un contesto assistenziale in grado di dare una risposta adeguata ai suoi bisogni o ricevere prestazioni assistenziali e di cura difficilmente acquisibili in un contesto domiciliare". I criteri, le modalità, la tipologia delle prestazioni e tutto quanto previsto per la realizzazione dei ricoveri temporanei presso RSA, verranno dettagliati nell'*Allegato operativo* che segue il presente protocollo e che costituisce parte integrante e sostanziale del protocollo medesimo.

### **ART. 2 Finalità e interventi specifici del servizio**

Fatte salve le finalità del servizio previste nell'art. 9.2.3 del "Regolamento unico per l'accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociali e socio-assistenziali agevolate", in vigore per l'Ambito Distrettuale Alto Sebino, si precisa che i Ricoveri Temporanei presso RSA hanno come finalità prioritarie quelle di:

- favorire il perseguimento della domiciliarità, tutelando contemporaneamente il diritto della persona fragile di vivere in un contesto assistenziale in grado di dare una risposta adeguata ai propri bisogni;
- garantire l'acquisizione in tempi brevi di prestazioni assistenziali e di cura non acquisibili in un contesto domiciliare;
- sostenere e sollevare le famiglie nel loro ruolo di cura.

### **ART. 3 Compiti della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Ambito Distrettuale Alto Sebino**

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Ambito Distrettuale Alto Sebino si impegna a:

- individuare un operatore di Ambito referente del servizio e riferimento per il monitoraggio dell'andamento dei Ricoveri temporanei presso RSA e la loro evoluzione;
- verificare, tramite l'operatore referente individuato, la collocazione e l'effettiva disponibilità del posto individuato dalla struttura e adibito di volta in volta ai ricoveri temporanei sulla base delle necessità assistenziali dell'utente e in relazione all'organizzazione della struttura medesima;
- ad adeguarsi ed eseguire tutte le procedure ed agli impegni definiti nel successivo *Allegato operativo*;

### **ART. 4 Compiti della "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità Onlus" – Lovere**

La "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità Onlus" – Lovere si impegna a:

- mettere a disposizione n. 1 posto letto autorizzato/accreditato, per tutta la durata del P.d.Z 2018- 2020, fino all'entrata in vigore del nuovo P.d.Z e all'adozione di successivi accordi atti a garantire l'eventuale continuità del servizio;
- definire la collocazione della stanza all'interno della struttura di volta in volta, sulla base delle necessità assistenziali e di cura dell'utente e in relazione all'organizzazione della struttura medesima;
- garantire all'utenza l'offerta di prestazioni di cura socio-assistenziali e sanitarie previste e in linea con i bisogni socio - sanitari dei soggetti inseriti;
- adeguarsi e eseguire tutte le procedure ed agli impegni definiti nel successivo *Allegato operativo*;
- rispettare quanto previsto nel D.lgs 117/2017: Codice del Terzo settore nell'ambito delle attività previste nel presente protocollo.

### **ART. 5 Oneri per la realizzazione e gestione del servizio**

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi- Ambito Distrettuale Alto Sebino si avvale, per gli interventi a favore dei bisogni di residenzialità temporanea, delle prestazioni della RSA "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità Onlus" di Lovere che mette a disposizione n. 1 posto letto autorizzato/accreditato, a partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo e per tutta la durata del P.d.Z 2018 - 2020, fino all'entrata in vigore del nuovo P.d.Z e all'adozione di successivi accordi atti a garantire l'eventuale continuità del servizio.

Il beneficiario del servizio/suo rappresentante legale/ familiare o figura di riferimento corrisponderà alla RSA la retta giornaliera prevista per i posti di ricovero temporaneo pari a € 66,00.

Nel caso di progetti di durata inferiore a n. 21 giorni, il soggetto corrisponderà alla RSA oltre alla retta giornaliera prevista, pari a € 66,00, una quota unitaria pari a € 100,00, come contributo per gli oneri amministrativi ed organizzativi connessi all'inserimento temporaneo di particolare brevità previsto per progetto.

Nel caso di progetti di durata pari o superiore a 21 giorni, il soggetto corrisponderà alla RSA solo la retta giornaliera prevista, pari a € 66,00.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Ambito Distrettuale Alto Sebino corrisponderà alla RSA una quota pari a € 51,00 per ogni giornata in cui il posto letto dedicato ai ricoveri temporanei di cui presente protocollo, resta vuoto. Tale quota, sarà corrisposta su presentazione da parte della struttura di debita fattura.

Il referente del servizio individuato per l'Ambito, verificherà l'effettiva disponibilità del posto eventualmente rimasto vuoto: la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Ambito Distrettuale Alto Sebino non procederà alla liquidazione di quanto dovuto per il posto vuoto, a fronte di una eventuale occupazione del posto da parte della RSA con utenza non segnalata dal servizio sociale competente, mediante apposita richiesta.

Inoltre, la RSA pagherà una penale, pari ad € 51,00 al giorno, alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Ambito Distrettuale Alto Sebino, per il numero di giorni in cui il posto è stato occupato da utenza inserita in autonomia.

In caso di rifiuto di accoglimento dell'utente per motivazioni diverse da quelle previste dal successivo *nell'Allegato operativo* la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Ambito Distrettuale Alto Sebino, non corrisponderà la quota prevista per il posto letto che resterà vuoto, in quanto si considererà il posto come se fosse occupato dall'utente proposto. Se il posto venisse coperto dalla RSA si rientra nel caso precedente.

Il soggetto interessato, in accordo con il servizio sociale di competenza, può prenotare in qualunque momento il ricovero breve mediante formale richiesta. Qualora il soggetto non rispetti i tempi stabiliti dal progetto, salvo i casi in cui subentrino cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato e/o della sua famiglia (ricovero ospedaliero, decesso dell'utente) oppure il progetto si configuri come "*Ricovero temporaneo in urgenza*" per cui valgono le condizioni riportate *nell'Allegato operativo*, dovrà corrispondere alla struttura un importo di € 51,00 al giorno; tale importo sarà dovuto dal soggetto esclusivamente per i giorni in cui il posto rimarrà realmente scoperto. La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Ambito Distrettuale Alto Sebino, pertanto, non corrisponderà per i giorni scoperti già pagati dal soggetto ulteriori quote.

Nel caso di "*Ricoveri temporanei in urgenza*" qualora si configuri almeno una delle condizioni previste nel successivo *nell'Allegato operativo*, in considerazione della difficoltà della programmazione del ricovero, propria della natura del progetto medesimo, qualora non venissero rispettati i tempi stabiliti nel progetto iniziale, salvo i casi in cui subentrino cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato e/o della sua famiglia (ricovero ospedaliero, decesso dell'utente) dovranno corrispondere alla struttura un importo di € 51,00 al giorno per un massimo di 7 giorni. Tale importo sarà dovuto dal soggetto esclusivamente per i giorni in cui il posto rimarrà realmente scoperto; la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Ambito Distrettuale Alto Sebino, pertanto, non corrisponderà per i giorni scoperti già pagati dal soggetto, ulteriori quote.

#### **ART. 6 Verifica**

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Ambito Distrettuale Alto Sebino e l'RSA "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità Onlus" – di Lovere potranno in qualunque momento proporre eventuali sviluppi ed evoluzioni del servizio in relazione all'evoluzione dei bisogni dell'utenza, a seguito di eventuali nuovi indirizzi da parte dei comuni che compongono l'Ambito Distrettuale e alle necessità organizzative ed operative della RSA.

#### **ART. 7 Durata e scioglimento**

Il presente protocollo, e gli oneri economici connessi, decorrerà dalla data di sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata del PdZ 2018 -2020, fino all'entrata in vigore del nuovo P.d.Z e dei successivi accordi atti a garantire l'eventuale continuità del servizio in questione.

Eventuali modifiche e o integrazioni nonché nuove procedure circa la gestione dei Ricoveri Temporanei presso RSA dovranno essere concordate ed approvate dai sottoscrittori in forma scritta.

Entrambe le parti possono recedere, con esplicite motivazioni, mediante comunicazione scritta di minimo 90 giorni prima del termine ipotizzato per la conclusione del rapporto medesimo.

Eventuali inadempienze in merito ai contenuti del protocollo vanno reciprocamente contestate per scritto.

**ART. 8 Tutela della privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE**

I dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.cmlaghi.bg.it](http://www.cmlaghi.bg.it). Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Vicolo delle Palle, 25	00186	Roma	Ghirardini Daniela

Lovere il 12/10/2018

Firma del Legale Rappresentante o delegato:

Il Presidente Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi  
(avv. Bigoni Alessandro)



Il Presidente della R.S.A "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità Onlus-" di Lovere  
(Conti Gianluigi)

FONDAZIONE BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI  
CASA DELLA SERENITÀ - ONLUS  
Via G. Gobetti, 99 - 24068 LOVERE (Bergamo)  
tel. 035.960792 - Fax 035.961853  
Codice Fiscale: 81001260165  
Partita IVA: 01524280169